

I quantitativi contabilizzati per i mesi successivi all'anno civile di riferimento, in conformità del primo comma, lettera a), punto i), e del primo comma, lettera b), non possono essere contabilizzati per l'anno civile successivo.

3. Ai fini della contabilizzazione di cui al paragrafo 2, non si tiene conto delle importazioni di granturco in Spagna ed in Portogallo effettuate in applicazione degli atti elencati di seguito:

- a) regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾;
- c) decisione 2006/580/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- d) regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Entro il 15 di ogni mese le autorità competenti della Spagna e del Portogallo comunicano alla Commissione, per via elettronica, utilizzando il modello riportato nell'allegato I, i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, importati nel corso del secondo mese precedente.

Articolo 4

1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono destinati a essere trasportati o utilizzati in Spagna.

2. I quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono destinati a essere trasformati in Portogallo.

Articolo 5

Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 ed entro i limiti quantitativi indicati negli stessi paragrafi, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all'importazione di cui all'articolo 6 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.

CAPO II

IMPORTAZIONI CON RIDUZIONE DEL DAZIO ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 15, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, una riduzione del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

2. La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista al paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all'importazione siano interamente utilizzati.

3. Qualora la Commissione decida di applicare la riduzione di cui al paragrafo 1, l'importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall'altro, di garantire che i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, siano effettivamente importati.

4. L'importo della riduzione forfettaria e, qualora la riduzione venga fissata in base alla procedura di gara di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'importo di tale riduzione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per le importazioni in Portogallo, l'importo della riduzione di cui al paragrafo 3 è fissato in modo tale che il dazio effettivamente pagato non superi i 50 EUR/t.

La riduzione può essere differenziata per l'importazione di granturco e/o di sorgo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1528/2007.

5. La riduzione del dazio all'importazione prevista al paragrafo 1 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90 e alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base a un titolo rilasciato dalle competenti autorità spagnole o portoghesi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e previo accordo della Commissione. Questi titoli sono validi solamente nello Stato membro in cui sono stati rilasciati.

Articolo 7

1. La riduzione del dazio all'importazione può formare oggetto di gara. In tal caso, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente indicato nell'avviso di gara, un'offerta scritta che può essere recapitata contro ricevuta oppure inviata per lettera raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

2. L'offerta deve indicare:

a) gli estremi della gara,

b) il nome e l'indirizzo preciso dell'offerente, con relativo numero di telex o di telefax,

